

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 RIUNIONE DEL 15 MAGGIO 1996 - RISPOSTE AI QUESITI

1. QUESITI RELATIVI ALLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 SOGGETTI DESTINATARI

D. (Ambro Veneto) In caso di invio di moduli di domanda agli Istituti collaboratori senza l'indicazione, nel frontespizio, della banca concessionaria prescelta per l'istruttoria, è possibile acquisire ad integrazione della domanda medesima una comunicazione dell'impresa attestante il nominativo della banca concessionaria prescelta? La comunicazione integrativa può essere utilizzata anche nelle ipotesi di errata indicazione, nel frontespizio del modulo di domanda, dell'istituto collaboratore anziché della banca concessionaria?

D. (M. di Roma) Indicazione errata del destinatario sul modulo di domanda (es. banca capogruppo), ma spedita e/o consegnata al ns. istituto. Abbiamo sanato acquisendo un'autodichiarazione autenticata a conferma della nostra competenza istruttoria. Va bene?

D. (M. di Roma) Domanda regolarmente a noi intestata, ma inviata ad una filiale della ns. capogruppo entro il 3 maggio e a noi pervenuta successivamente al termine di legge.

D. (M. Lombardo) Conferma della validità di domanda presentata nei termini ad altro concessionario non convenzionato con la società di leasing prescelta.

D. (M. del Friuli) Come ci si deve comportare se in un programma misto la domanda per la parte ordinaria viene presentata ad una banca concessionaria e per la parte leasing rechi come destinataria la medesima banca concessionaria ma la società di leasing non risulti essere convenzionata con la stessa. Se in questo caso, nell'ipotesi dell'impercorribilità della domanda leasing, la domanda possa essere perfezionata per la sola parte ordinaria con le conseguenti modifiche a livello di agevolazione globale. Se in un programma misto in cui sia la domanda per la parte ordinaria che per quella leasing vengono presentate con destinataria la società di leasing sia possibile:

1. trasmettere subito la domanda per la parte ordinaria ad una banca concessionaria convenzionata;

2. trasmettere successivamente alla stessa banca la domanda per la parte leasing dopo gli accertamenti previsti a carico delle società di leasing.

D. (M. Fondiario) Una società ha presentato una domanda relativa alla realizzazione di un nuovo impianto effettuato parte direttamente e parte in leasing. La società di leasing non è convenzionata con la ns. banca ed inoltre non è iscritta nell'elenco di cui all'art. 107 del D.L. 385/93. Come ci si deve comportare?

a) vanno restituite entrambe le domande in quanto afferenti lo stesso programma?

b) va restituita solo quella afferente gli investimenti in leasing (considerabili non ammissibili) mentre quella relativa agli investimenti diretti va regolarmente istruita?

D. Una domanda presentata ad una società di locazione finanziaria non convenzionata con alcuna banca concessionaria è ammissibile?

D. Se uno dei due soggetti (banca concessionaria e istituto collaboratore) ai quali vengono presentate le due domande relative ad un programma realizzato in parte con il sistema della locazione finanziaria non è convenzionato, la relativa domanda viene ritenuta ammissibile?

D. Se una domanda presentata ad una società di locazione finanziaria non contiene l'indicazione della banca concessionaria, è ammissibile ?

D. Se una domanda che doveva essere inviata ad una società di locazione finanziaria viene, per errore, inviata ad una banca concessionaria, è ammissibile ?

D. Se una delle due domande relative ad un programma realizzato in parte con il sistema della locazione finanziaria viene presentata oltre i termini previsti, è ammissibile ?

D. Se una domanda spedita o consegnata ad una banca concessionaria contiene l'indicazione di un'altra banca concessionaria e l'impresa, con un'autodichiarazione, conferma l'esattezza della banca alla quale è stata spedita o consegnata, nonostante l'errore di aver indicato sul modulo un altro destinatario, è ammissibile ?

R. *Una domanda di agevolazioni presentata ad un soggetto diverso da quello al quale l'impresa avrebbe dovuto presentarla nel puntuale rispetto delle procedure vigenti, può essere considerata ammissibile qualora il primo soggetto sia ricompreso tra quelli convenzionati (banca concessionaria o istituto collaboratore), la presentazione sia regolarmente avvenuta entro i termini previsti e l'impresa indichi formalmente il nuovo soggetto al quale intende che venga trasmessa la domanda. Tale ultima indicazione deve fare riferimento al numero di progetto della domanda stessa ed essere inviata, per conoscenza, anche a questo Ministero.*

Sulla base di tale orientamento di carattere generale, si rappresentano, a titolo esemplificativo, i seguenti casi particolari.

** Qualora la domanda relativa ad un'iniziativa di locazione finanziaria sia stata presentata, entro i termini previsti, ad un istituto collaboratore convenzionato con una banca concessionaria diversa da quella indicata sul modulo di domanda, la domanda stessa può essere considerata ammissibile. L'istituto collaboratore, dopo aver acquisito la formale indicazione dell'impresa in merito a quale, tra le banche concessionarie con lo stesso convenzionate, intende che venga affidata l'istruttoria e dopo aver accertato la completezza della domanda, trasmette quest'ultima alla nuova banca concessionaria prescelta.*

** Qualora, rispetto al caso precedente, la data di presentazione non sia antecedente alla suddetta pubblicazione, la domanda non può essere considerata ammissibile.*

** Qualora una domanda relativa ad un'iniziativa da realizzare con il sistema della locazione finanziaria sia stata presentata all'istituto collaboratore senza indicare la banca concessionaria, l'istituto collaboratore stesso richiede che l'impresa indichi formalmente a quale, tra le banche concessionarie con il medesimo convenzionate, intende che venga trasmessa la domanda e provvede in tal senso.*

** Qualora la domanda sia stata spedita o consegnata ad un soggetto convenzionato diverso da quello indicato per errore sul modulo, purché l'errore sia formalmente segnalato dall'impresa, la domanda può essere ritenuta ammissibile dal soggetto ricevente. Qualora la domanda sia stata spedita o consegnata per errore ad un soggetto diverso da quello indicato sul modulo, purché l'errore sia formalmente segnalato dall'impresa, la domanda può essere considerata ammissibile solo se il soggetto al quale la stessa è stata presentata è ricompreso tra quelli convenzionati. Quest'ultimo provvede a trasmettere la domanda al soggetto indicato sul modulo.*

** Qualora le due domande relative ad una stessa iniziativa da realizzare in parte con il sistema della locazione finanziaria siano trasmesse, entro i termini previsti, ad una banca concessionaria e ad un istituto collaboratore non convenzionati tra loro, entrambe le domande possono essere considerate ammissibili a condizione che l'impresa indichi formalmente a quale tra le banche concessionarie convenzionate con l'istituto collaboratore intende che vengano trasmesse le domande per l'istruttoria. Sulla base di tale indicazione la banca concessionaria che ha ricevuto la domanda provvede a trasmetterla alla nuova prescelta dall'impresa.*

** Qualora una delle due domande relative ad una stessa iniziativa da realizzare in parte con il sistema della locazione finanziaria non dovesse essere ammissibile, la domanda restante viene istruita dalla banca concessionaria valutando la sussistenza della validità tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa stessa.*

1.2 SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO

D. Se sul modulo di domanda non c'è l'autentica della firma, la domanda è ammissibile ?

D. Se la firma sul secondo originale è a ricalco, è da ritenere corretta ?

D. Se sul secondo originale a ricalco non è presente l'autentica della firma o la stessa è irregolare, la domanda è ammissibile ?

D. Se, per errore, la data di autentica della firma è la stessa di quella del rilascio del documento di riconoscimento, quale viene considerata come data di sottoscrizione del modulo ?

D. (M. Lombardo) Sul 2° originale è stata autenticata la firma a ricalco; l'autentica è stata effettuata a ricalco; la data dell'autentica è quella del documento di riconoscimento. Come comportarsi ?

D. (Centrobanca) Ai fini dell'esportazione dell'istruttoria al Ministero, ove il secondo originale del modulo fosse privo di autentica della firma, sarebbe possibile inviare al Ministero una copia fotostatica conforme al primo originale autenticato del modulo ?

D. (Centrobanca) Le domande presentate prive di autentica della firma devono essere considerate incomplete e quindi restituite e ripresentabili successivamente (ai sensi dell'art. 5, c. 4 del D.M. 20/10/95 n. 527), come anche quelle presentate su moduli fotocopia anziché in originale ?

D. (San Paolo) Quando il modulo di domanda è completamente privo di autentica, è da ripresentare o da respingere ?

D. (Ambro Veneto) In caso di mancanza di autentica di firma in uno dei due originali del modulo di domanda, come ci si deve comportare ?

D. (Ambro Veneto) Se entrambi gli originali del modulo di domanda sono autenticati ex Legge 15/68 senza l'apposizione della data di autentica (che è anche data di sottoscrizione) occorre restituire la domanda all'impresa per l'eventuale ripresentazione ?

D. (Ambro Veneto) Qualora la domanda venga presentata con un unico originale anziché due, è da ritenersi ugualmente valida e quindi integrabile ?

D. (M. di Roma) Secondo originale del modulo di domanda non autenticato correttamente (timbro data autentica e/o timbro funzionario addetto mancanti), fa fede il primo originale ?

D. (Irfis) L'originale n. 1 del prescritto modulo di domanda risulta regolarmente timbrato e firmato con le modalità di cui all'art. 20 L. 15/68. Sull'originale n. 2 la firma e la relativa autentica sono invece riportate a ricalco. Si chiede di conoscere se l'istanza possa essere accolta, ovvero debba essere restituita per la successiva ripresentazione ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.M. 20.10.95 n. 527.

R. *L'art. 5, comma 2 del D.M. n. 527/95 prevede che la domanda di agevolazioni sia presentata dall'impresa in duplice originale, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo definito da questo Ministero (all. n. 4 alla circolare n. 38522/95). Qualora uno dei due esemplari della domanda sia carente in tutto o in parte degli elementi relativi alla sottoscrizione, quali la mancanza della firma, la firma non in originale ma a ricalco, la mancanza dell'autentica, l'autentica a ricalco, la domanda stessa può essere considerata ammissibile purchè l'altro esemplare sia stato sottoscritto regolarmente e compiutamente, entrambi gli esemplari siano stati redatti sul modulo a stampa definito da questo Ministero e gli stessi rechino le previste marche da bollo debitamente annullate. In tal caso, la banca concessionaria*

o l'istituto collaboratore che ha ricevuto la domanda provvede ad attestare la conformità dell'esemplare incompleto a quello sottoscritto regolarmente attraverso la dicitura "copia conforme all'originale" corredata di timbro e firma.

Qualora entrambi gli esemplari siano sprovvisti della data di autentica della firma, la domanda può essere comunque considerata ammissibile, assumendo, in tal caso, quale data di sottoscrizione, quella di presentazione della domanda stessa. Qualora alcuno dei due esemplari sia regolare o qualora la domanda sia stata presentata in un unico esemplare o utilizzando fotocopie del modulo a stampa, la domanda stessa deve essere respinta.

1.3 VARIE

D. La domanda presentata da un soggetto giuridico non costituito al momento della presentazione della domanda, è ammissibile ?

R. Una domanda presentata da un soggetto giuridico non ancora regolarmente costituito alla data di presentazione della domanda stessa può essere considerata ammissibile purché, a tale data, risulti almeno stipulato il relativo atto costitutivo.

D. (M. di Roma) Domande spedite, entro il termine di scadenza, a mezzo posta: con affrancatura semplice, a mezzo posta raccomandata semplice, a mezzo posta celere, possono essere considerate equiparabili alla spedizione con raccomandata A/R ?

R. La raccomandata A/R dà certezza all'Amministrazione della data di spedizione ed all'impresa dell'avvenuto ricevimento. Le domande spedite a mezzo posta, con affrancatura semplice, a mezzo posta raccomandata semplice, a mezzo posta celere, possono essere considerate ammissibili qualora sia inequivocabilmente rilevabile che la spedizione sia avvenuta entro i termini stabiliti (annullo postale sulla busta, ricevuta della posta celere, ecc.) come, d'altra parte, rilevabile dalla ricevuta della prevista raccomandata A/R.

D. (M. di Roma) Domande pervenute oltre il 3 maggio ; automaticamente, informando il cliente, le trasferiamo alla prossima graduatoria - fondi 1997 ?

R. La possibilità che una domanda regolarmente presentata a valere sulle disponibilità finanziarie di un determinato anno venga automaticamente inserita tra quelle relative alle disponibilità dell'anno successivo è disciplinata dall'art. 6, comma 8 del regolamento. Tale possibilità non è riconoscibile al caso in esame per il quale la domanda, in quanto presentata oltre i termini fissati, non è regolare e deve essere respinta. Tuttavia, in considerazione del fatto che per le disponibilità finanziarie 1996 e 1997 il modulo di domanda è lo stesso, si ritiene opportuno che la banca che ha ricevuto la domanda accerti preventivamente se l'impresa abbia già inteso presentarla a valere sulle disponibilità 1997, i cui termini decorrono dal 4.5.96, nel qual caso la domanda può essere considerata ammissibile per le graduatorie relative al prossimo anno. Tale ipotesi non è invocabile, naturalmente, nel caso in cui le due domande relative ad una stessa iniziativa realizzata in parte in leasing siano state presentate una entro e l'altra oltre i termini; in tal caso la domanda presentata oltre i termini deve essere respinta.